



Statuto del Circolo Giuristi della Svizzera Italiana a Friburgo (CGF)

(Statuto Societario)

del 12.01.2018 (Stato 17.12.2019)

*Il Comitato dei soci fondatori,
Fabrizio Emanuele Crameri
Damiano Pasquali
Romolo Pawlowski
Edoardo Cappelletti*

visto l'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero¹; visto i verbali delle riunioni del 18.10.2017 e del 07.12.2017 del Comitato dei soci fondatori²,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Natura e scopo della società

Art. 1 Costituzione

¹ Sotto la denominazione "Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo" (CGF) è stata costituita fra gli studenti della Svizzera italiana presso la Facoltà di diritto dell'Università di Friburgo (Svizzera) un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Friburgo e regolata dal presente Statuto.

² Il Circolo non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale.

³ La lingua ufficiale delle attività dell'Associazione è l'italiano.

Art. 2 Natura e sede della società

¹ Il CGF si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci ancora impegnati in ambito accademico e di mantenere saldi i legami con chi ha già terminato gli studi. Inoltre il Circolo ha lo scopo di aiutare le matricole nella loro integrazione nella realtà universitaria nonché quello di organizzare regolari incontri con personalità legate al diritto, all'economia, alla cultura e alla politica.

² Il luogo d'attività è Friburgo e la sede sociale si trova presso il domicilio della persona di riferimento definita dal Consiglio direttivo.

Capitolo 2: Soci

Art. 3 Soci

Il Circolo si compone di soci attivi, soci inattivi e soci onorari.

Art. 4 Soci attivi

¹ Possono far parte del CGF quali soci attivi le studentesse e gli studenti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
- b. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;

inoltre alternativamente:

- c. sono regolarmente immatricolati presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo;
- d. hanno ottenuto la licenza in diritto, il Bachelor of Law o il Master of Law presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo.
- e. hanno ottenuto il titolo di Dottore in legge presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo.

² In casi speciali il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

¹ RS 210

² Cf. Annessi 1 e 2

Art. 5 Soci inattivi

¹ Sono soci inattivi tutti coloro che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. in passato sono stati soci attivi;
- b. hanno interrotto gli studi di cui all'articolo 4 prematuramente oppure hanno lasciato il Canton Friburgo.

² In casi speciali il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

³ I soci inattivi hanno diritti limitati, tuttavia mantengono il diritto di partecipare ad ogni manifestazione o evento organizzati dal CGF. L'obbligo di versamento della quota sociale rimane in vigore. L'Assemblea generale può ridurre la quota sociale per i membri inattivi se lo ritiene necessario.

Art. 6 Soci onorari

¹ Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dal CGF come pure le persone che con la loro attività si sono adoperate in maniera significativa in favore degli studenti di diritto.

² L'Assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.

³ I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio inattivo.

⁴ I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 7 [Abrogato]

...³

Art. 8 Dimissioni ed esclusioni

¹ L'Assemblea può decidere l'esclusione per giusti motivi. A titolo esemplificativo l'esclusione per giusti motivi deriva dal costante mancato pagamento della quota sociale.

² Il Consiglio direttivo può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli Statuti o abbia causato pregiudizio all'Associazione. Tale decisione deve essere motivata per iscritto nei confronti del membro escluso.

³ Prima di interporre ricorso il diritto di essere ascoltato è garantito.

⁴ Il membro escluso può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

⁵ Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

Capitolo 3: Patrimonio sociale**Art. 9** Costituzione

Il patrimonio sociale del CGF è costituito dalle quote sociali, dalle sponsorizzazioni da parte di aziende, enti e associazioni così come da donazioni da parte di terzi.

Art. 9a Quote sociali

¹ L'esercizio dei diritti societari è subordinato al versamento della quota sociale e all'adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione.

² Le quote sociali sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo a seconda del bisogno finanziario dell'Associazione. L'ammontare della quota va reso pubblico alla prima Assemblea generale e per iscritto.

³ Il Consiglio direttivo può dispensare taluni membri dal versamento della quota sociale, qualora un valido motivo fosse presentato.

Art. 10 Gestione del patrimonio

¹ Per obbligare validamente il CGF sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo.

² Il Consiglio direttivo può concedere procure speciali ad un suo membro per il disbrigo di negozi ordinari.

³ Abrogato dal Comitato dei soci fondatori attraverso l'art. 6 lit. b del Verbale delle risoluzioni della seconda riunione fondativa del 07.12.2017.

Capitolo 4: Organi della società

Art. 11 Struttura del Circolo

Gli organi del Circolo sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. i Revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.

² La qualità di socio attivo con diritto di voto e di eleggibilità si acquista versando la quota sociale.

³ Riunioni:

- a. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta per anno;
- b. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo con almeno sette giorni di preavviso. Eventuali trattande inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Consiglio direttivo al più tardi tre giorni prima dell'Assemblea. Almeno 2 giorni prima dell'Assemblea, il Consiglio direttivo pubblica e trasmette ai soci l'ordine del giorno definitivo e la convocazione;
- c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Consiglio direttivo o 1/5 dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria;
- d. L'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza del 20% dei soci attivi. Per revisioni totali o parziali dello Statuto è necessario il 30% dei soci attivi presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Consiglio direttivo o di 1/5 dei soci presenti in Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione l'esito è pari allora varrà doppio il voto del Presidente in carica. Per l'approvazione o il rifiuto di temi in votazione vale la maggioranza semplice, tranne nei casi specifici menzionati dal presente Statuto. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido;
- e. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e il CGF.

⁴ Compiti:

- a. Elezione del Presidente dell'Associazione.
- b. Elezione dei membri del Consiglio direttivo.
- c. Elezione dei Revisori dei conti.
- d. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei Revisori e dei conti d'esercizio.
- e. Modifica degli Statuti.
- f. Decisione in prima istanza sull'eventuale espulsione di un socio.
- g. Decisione in seconda istanza sull'eventuale espulsione per motivi gravi di un socio da parte del Consiglio direttivo.
- h. Nomina dei soci onorari.
- i. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea.

Art. 13 Consiglio direttivo

¹ Il Consiglio direttivo è composto da uno, massimo due, rappresentanti per ciascuno dei pilastri societari. I pilastri societari sono i seguenti: pilastro accademico, pilastro culturale e pilastro professionale. Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea generale. Salvo casi straordinari, solo soci attivi del CGF possono candidarsi al Consiglio direttivo. Le candidature devono pervenire al Consiglio direttivo per iscritto o in forma elettronica al più tardi due giorni prima dell'Assemblea. Nel caso in cui vi sia un numero di candidati superiore ai posti disponibili si deve ricorrere a un'elezione tramite scrutinio segreto.

² La nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti avviene per maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura al Consiglio direttivo. La revoca di un membro del Consiglio direttivo avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l'iscrizione quale regolare trattanda proposta da socio.

²^{bis} I membri del Consiglio direttivo uscenti che si ricandidano per un ulteriore mandato sono votati in globo e necessitano, conformemente al presente statuto, dell'avvallo dell'Assemblea dei soci. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta al secondo turno, i singoli membri sono votati singolarmente. I soci che si candidano per la prima

volta al Consiglio direttivo sono eletti singolarmente in seguito all'elezione dei membri del Consiglio direttivo uscenti. Il Consiglio direttivo può fare delle raccomandazioni di voto.

² L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura entro due giorni dall'Assemblea generale.

³ Il Consiglio direttivo resta in carica un anno accademico (semestri di autunno e primavera) ed i membri sono rieleggibili illimitatamente.

⁴ A elezione avvenuta il nuovo Consiglio direttivo definisce i suoi ruoli al proprio interno. In particolare, nomina il Vicepresidente, il Cassiere, i responsabili dei pilastri così come il Segretario.

⁵ Per obbligare validamente il Circolo sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo.

⁶ Il Consiglio direttivo può adottare indipendentemente un Regolamento interno che ne regoli l'attività. Il Regolamento va pubblicato sul sito web dell'Associazione.

⁷ Di regola le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

⁸ Valgono i seguenti punti:

- a. È delegata al Consiglio direttivo (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.
- b. Lo stesso Consiglio direttivo ha la facoltà di scioglierle quando riterrà esaurita la loro funzione.

⁹ Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea.

Art. 14 Ruoli all'interno del Consiglio direttivo

¹ Il Presidente (*primus inter pares*) rappresenta il CGF verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività del CGF. È rieleggibile illimitatamente. Dirige l'Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.

² Il Vicepresidente che funge da sostituto del Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Consiglio direttivo.

³ Ogni membro del Consiglio direttivo è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e a istruirlo diligentemente.

Art. 14^{bis} Cooptazione

¹ Il Consiglio direttivo può decidere di cooptare qualora il numero massimo di membri del Consiglio direttivo non dovesse essere raggiunto o qualora un membro dovesse interrompere il mandato prematuramente.

² Il membro cooptato non ha diritto di voto e non può ricoprire il ruolo di Presidente, Vicepresidente o Cassiere.

³ Il Consiglio direttivo può cooptare al massimo due membri.

Art. 15 Revisori dei conti

¹ I Revisori dei conti sono due.

² La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.

³ Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge.

⁴ L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.

⁵ La responsabilità del Consiglio direttivo uscente termina con tale approvazione.

Art. 16 Cassiere

¹ Il Cassiere si occupa delle finanze del CGF, ne gestisce il conto bancario, coordina i pagamenti delle quote sociali e redige un rapporto di revisione per ogni Assemblea generale.

² Il Cassiere può essere uno dei membri del Consiglio direttivo. Nel caso il Cassiere non fosse un membro del Consiglio direttivo, egli può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, tuttavia non ha diritto di voto.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 17 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti del CGF. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio del CGF.

Art. 18 Revisione degli Statuti

Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Consiglio direttivo. Tali proposte vengono accettate se firmate da un socio e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea generale. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci attivi sono ridotti al solo Consiglio direttivo. In questo caso i fondi e i materiali sociali vengono devoluti in beneficenza.

Art. 20 Entrata in vigore degli Statuti

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del CGF riunitasi il 2.05.2019 a Friburgo, entra immediatamente in vigore, abrogando ogni altra disposizione statutaria.

Art. 21 Clausola sussidiaria fondativa

¹ L'autorizzazione per le conferenze secondarie deve essere approvata da almeno un terzo dei membri collaterali, tenuto conto delle esigenze degli organi costituenti, i quali hanno diritto di veto su questioni dirimenti.

² La soprascritta clausola rimane conforme allo Statuto. Ogni modifica è interdetta.

³ La revisione totale dello Statuto non abroga l'articolo 21.

A nome del Circolo Giuristi,

Romolo Pawlowski

Presidente

Martina Zinetti

Segretaria

Friburgo, 17 dicembre 2019

Modifiche:

- 2 maggio 2019: nuovo tenore art. 13 cpv. 2 e art. 13 cpv. 4; aggiunta art. 6 cpv. 5, art. 13 cpv. 2^{bis} e art. 14^{bis}.
- 17 dicembre 2019: nuovo tenore art. 13 cpv. 1 *in fine*.